



Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

**ORDINANZA N. 256 DEL 11/09/2024**

**IL DIRIGENTE**

*adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:*

*Modifiche alla circolazione stradale nel centro storico di Chioggia a seguito dell'attivazione delle ZZ.T.L. istituite ai sensi dell'art. 7 co. 9 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285. Rettifica dell'Ordinanza 11/09/2024 n. 255.*

<b>L'ISTRUTTORE</b>	<b>IL DIRIGENTE</b>
Luca Barbaro	IL DIRIGENTE Settore Sicurezza e Legalità dr. Luca Sattin FIRMATO DIGITALMENTE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 11/09/2024 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 11/09/2024

Funzionario delegato  
Mauro Rosteghin  
FIRMATO DIGITALMENTE

## **ORDINANZA DEL DIRIGENTE**

PROPOSTA N. OD-369-2024

**Ufficio proponente:** Comando di Polizia Locale  
**Istruttore:** Luca Barbaro  
**Oggetto:** Modifiche alla circolazione stradale nel centro storico di Chioggia a seguito dell'attivazione delle ZZ.T.L. istituite ai sensi dell'art. 7 co. 9 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285. Rettifica dell'Ordinanza 11/09/2024 n. 255.

**PREMESSO** che nel centro storico di Chioggia, il Corso del Popolo e le calli, la circolazione stradale è disciplinata da plurimi provvedimenti adottati, finanche risalenti nel tempo;

**CONSIDERATO** che:

- lungo Corso del Popolo, nel tratto compreso tra Calle Duomo e Calle San Giacomo, la sosta è ammessa negli stalli a pagamento delimitati da apposita segnaletica orizzontale, mentre nel tratto compreso tra Calle San Giacomo e P.ta Vigo è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 10.00 alle ore 01.00;
- nelle calli del centro storico la sosta è consentita alle categorie di aventi diritto individuate con Ordinanza 11/10/1990 n. 137, Ordinanza 25/06/1991 n. 97 e Ordinanza 08/10/1998 n. 122;
- su Stradale Ponte Sant'Andrea e F.ta Marangoni la sosta è consentita alle categorie di aventi diritto individuati con Ordinanza 03/02/1992 n. 7, Ordinanza 07/03/2002 n. 51 e Ordinanza 03/11/2000 n. 171;
- lungo la Fondamenta Canal Lombardo e la Fondamenta San Domenico vige il divieto di sosta 0-24 ambo i lati con rimozione coatta del veicolo;

**ATTESO** che la circolazione dei mezzi pesanti è regolata con Ordinanza 18/06/2014 n. 140 recante "Disciplina della circolazione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 ton. e degli autobus nel centro storico di Chioggia";

**VISTE** le Deliberazioni della Giunta Comunale nn.:

- 254 del 07.08.2008;
- 220 del 15.10.2013;
- 244 del 11.12.2018;
- 13 del 21.01.2019;
- 25 del 11.02.2020;
- 132 del 04.08.2020;
- 126 del 29.07.2021;

220 del 23.12.2021;  
163 del 09.08.2022;  
254 del 21.12.2022;  
175 del 20/11/2023,  
192 del 05/12/2023;  
53 del 13/03/2024;  
108 del 18/06/2024;  
166 del 03/09/2024,

tutte relative all'istituzione delle ZZ.T.L. a controllo elettronico del centro storico di Chioggia;

**RITENUTO** necessario ed indifferibile adottare una disciplina della circolazione stradale unitaria e coerente con le mutate esigenze di viabilità nel centro storico, di miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in particolare dei residenti nelle aree interessate, di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di tutela del patrimonio stradale;

**VISTA** la propria Ordinanza 11/09/2024 n. 255 recante "Modifiche alla circolazione stradale nel centro storico di Chioggia a seguito dell'attivazione delle ZZ.T.L. istituite ai sensi dell'art. 7 co. 9 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285";

**RILEVATO** che, per mero errore materiale, nel predetto provvedimento viene previsto che:

- al punto 1, *"dal 1 novembre al 30 marzo (omissis) dalle ore 09.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali e dalle ore 09.00 alle ore 20.00 la domenica e i giorni festivi;"*
- al punto 2 sub 8) *"vengono fatte salve le particolari discipline vigenti relative alla sosta e regolarmente rese note al pubblico con apposita segnaletica verticale, ivi compreso il divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli dalle ore 06.30 alle ore 04.00 nella giornata di giovedì in occasione del Mercato Maggiore Settimanale;"*

**RITENUTO** opportuno armonizzare la disciplina della circolazione stradale alle disposizioni con cui è stata istituita la Zona a Traffico Limitato del centro storico di Chioggia, con abrogazione degli obblighi, divieti e limitazioni contenuti in Ordinanze antecedenti che siano in contrasto con il presente provvedimento, prevedendo:

1) Nelle Zone a Traffico Limitato (ZZ.T.L.) istituite ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, "Nuovo Codice della Strada" dal Comune di Chioggia, di cui alle planimetrie allegate alla Deliberazione di Giunta n. 132/2020:

- dal 1 aprile al 31 ottobre l'istituzione del divieto di transito eccetto autorizzati, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl, a tutti i veicoli esclusi velocipedi, ciclomotori e motocicli dalle ore 11.00 alle ore 04.00 nei giorni feriali e dalle ore 09.00 alle ore 04.00 la domenica e i giorni festivi;
- dal 1 novembre al 31 marzo l'istituzione del divieto di transito eccetto autorizzati, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl, a tutti i veicoli esclusi

velocipedi, ciclomotori e motocicli dalle ore 11.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali e dalle ore 09.00 alle ore 20.00 la domenica e i giorni festivi;

- vengono fatte salve le particolari discipline vigenti relative al transito e regolarmente rese note al pubblico con apposita segnaletica verticale;

## 2) Corso del Popolo, nel tratto compreso tra Calle San Giacomo e P.tta Vigo:

- 1)dal 1 aprile al 31 ottobre l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati, dalle ore 11.00 alle ore 01.00 della giornata successiva nei giorni feriali e dalle ore 09.00 alle ore 01.00 della giornata successiva nei giorni festivi;
- 2)dal 1 novembre al 31 marzo l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati, dalle ore 11.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali e dalle ore 09.00 alle ore 20.00 nei giorni festivi;
- 3)la disciplina della sosta dettata ai punti precedenti viene istituita ad esclusione:
  - degli spazi riservati alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale;
  - degli spazi riservati alla sosta dei veicoli in servizio pubblico di trasporto passeggeri (taxi e trasporto pubblico locale);
  - degli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
  - degli spazi riservati alle operazioni di carico/scarico cose, ivi compresi quelli regolarmente concessi alle strutture ricettive alberghiere con autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Il divieto non si applica ai veicoli autorizzati alla sosta con la presente Ordinanza o muniti di contrassegno invalidi a condizione che non creino grave intralcio (in tal caso è autorizzato lo spostamento del veicolo in altro luogo prossimo ove la sosta è consentita);

- 4)sono autorizzati alla sosta nelle aree di cui sopra, con esclusione degli spazi riservati alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale, in servizio pubblico di trasporto passeggeri (taxi e trasporto pubblico locale) o al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, con obbligo di esposizione del permesso e senza recare intralcio alla circolazione, le seguenti categorie:
  - a)i veicoli impiegati dai partecipanti al rito, nel numero massimo di 2 (due), in occasione di matrimoni civili/religiosi o unioni civili, ovvero dai prossimi congiunti in occasione di funerali civili/religiosi all'interno della Zona a Traffico Limitato, previa richiesta di permesso di accesso e sosta che dovrà essere esposto in maniera visibile sul veicolo e per il periodo indicato nello stesso;
  - b)i veicoli impiegati da organizzatori e/o partecipanti di iniziative, eventi, manifestazioni e simili patrocinati dall'Amministrazione Comunale e/o di rilevanza ovvero che siano titolari di altro tipo di autorizzazione comunale, previa richiesta di permesso di accesso e sosta che dovrà essere esposto in maniera visibile sul veicolo per il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione o evento;
  - c)enti pubblici, gestori delle infrastrutture a rete in conto proprio e/o tramite imprese incaricate, imprese che esercitano servizi di pubblica utilità durante lo svolgimento dell'attività o dei

lavori, previa richiesta di permesso di accesso e sosta che dovrà essere esposto in maniera visibile sul veicolo;

- 5) sono confermati gli stalli di sosta riservati ai veicoli in uso agli organi di polizia e di soccorso muniti di speciale contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Locale di Chioggia all'Amministrazione del corpo di polizia interessato e assegnati ed utilizzati secondo la propria disciplina, con obbligo ed esposizione dello stesso nel cruscotto del veicolo;
- 6) l'istituzione nei pressi del civico 1327 di uno stallone riservato ai veicoli in uso all'Arma dei Carabinieri, muniti di speciale contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Locale di Chioggia all'Amministrazione del corpo di polizia interessato e assegnati ed utilizzati secondo la propria disciplina, con obbligo ed esposizione dello stesso nel cruscotto del veicolo;
- 7) l'istituzione, in corrispondenza del civico 1257 e nei soli giorni feriali, di stalli riservati ad operazioni di carico e scarico cose per la durata di 30 (trenta) minuti, con esposizione visibile del disco orario;
- 8) vengono fatte salve le particolari discipline vigenti relative alla sosta e regolarmente rese note al pubblico con apposita segnaletica verticale, ivi compreso il divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli dalle ore 06.30 alle ore 14.00 nella giornata di giovedì in occasione del Mercato Maggiore Settimanale;

### 3) Corso del Popolo, nel tratto compreso tra Calle Duomo e Calle San Giacomo:

- viene fatta salva la disciplina della sosta negli spazi a pagamento e quella prevista dalla segnaletica verticale e orizzontale presente nell'area interessata, ivi compresi gli stalli di sosta riservati ai veicoli in uso agli organi di polizia stradale e di soccorso muniti di speciale contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Locale di Chioggia all'Amministrazione del corpo di polizia interessato e assegnati ed utilizzati secondo la propria disciplina, con obbligo ed esposizione dello stesso in maniera visibile all'interno del veicolo, gli spazi riservati alla sosta dei veicoli in servizio pubblico di trasporto passeggeri (taxi e trasporto pubblico locale), gli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e gli spazi riservati alle operazioni di carico/scarico degli ospiti e regolarmente concessi alle strutture ricettive alberghiere con autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

### 4) Da Calle Campanile Duomo a Calle Stretta Bersaglio e da Calle Don Bosco a Calle Santa Croce:

- 1) la riserva degli spazi delle calli per la sosta dei veicoli privati dei soli residenti nella ZTL, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl, muniti di apposito contrassegno che dovrà essere esposto in maniera visibile all'interno del veicolo, purché non sia recato intralcio alla circolazione veicolare ed alla fruibilità degli accessi alle abitazioni e dei passi carrabili;

- 2)l'istituzione del divieto di sosta 0-24 nelle calli eccetto i soggetti autorizzati sotto indicati, previa presentazione della richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl secondo le specifiche del disciplinare tecnico:
- a)titolari di attività commerciali, artigianali e strutture ricettive con sede nelle ZZ.T.L., per esigenze di carico/scarico per un massimo di 120 minuti con esposizione del disco orario recante l'ora di arrivo;
  - b)titolari di attività professionali con studio nella ZTL, per esigenze di carico/scarico per un massimo di 120 minuti con esposizione del disco orario recante l'ora di arrivo;
  - c)residenti nel Comune di Chioggia che debbano sostenere visite specialistiche e controlli presso studi medici all'interno delle ZZ.T.L., per un massimo di 120 minuti con esposizione del disco orario recante l'ora di arrivo;
  - d)ospiti di strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. 11/2013 e ss.mm.ii. e locazioni turistiche con sede nelle ZZ.T.L., prevedendo che la sosta sia autorizzata per un massimo di 120 minuti per operazioni di carico/scarico cose con esposizione del disco orario recante l'ora di arrivo;
  - e)enti pubblici, gestori delle infrastrutture a rete in conto proprio e/o tramite imprese incaricate, imprese che esercitano servizi di pubblica utilità, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl, durante lo svolgimento dell'attività;
  - f)residenti nel Comune di Chioggia o soggetti con particolari obblighi assistenziali, che debbano prestare assistenza domiciliare ad un congiunto all'interno delle zz.t.l., prevedendo che la sosta sia autorizzata per un massimo di 120 minuti con esposizione del disco orario;
- 3)vengono fatte salve le particolari discipline vigenti relative alla sosta e regolarmente rese note al pubblico con apposita segnaletica verticale;

#### 5) Fondamenta Marangoni e Stradale Ponte Sant'Andrea

- 1)la riserva degli spazi per la sosta dei veicoli privati dei soli residenti nella Fondamenta Marangoni, Stradale Ponte Sant'Andrea e Calle Sant'Andrea, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl, muniti di apposito contrassegno che dovrà essere esposto sul cruscotto del veicolo, purché non sia recato intralcio alla circolazione veicolare ed alla fruibilità degli accessi alle abitazioni e dei passi carrabili;
- 2)l'istituzione del divieto di sosta 0-24 eccetto i soggetti autorizzati sotto indicati, previa presentazione della richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl secondo le specifiche del disciplinare tecnico:
- a)operatori commerciali del Mercato Ittico giornaliero al minuto, nei pressi degli ingressi al medesimo e durante l'orario di apertura del mercato e svolgimento dell'attività commerciale;
  - b)attività commerciali con sede in F.ta Marangoni e Stradale Ponte Sant'Andrea, prevedendo che la sosta sia autorizzata per un massimo di 30 (trenta) minuti per operazioni di carico/scarico cose con esposizione del disco orario recante l'ora di arrivo;

- c)enti pubblici, gestori delle infrastrutture a rete in conto proprio e/o tramite imprese incaricate, imprese che esercitano servizi di pubblica utilità, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl, durante lo svolgimento dell'attività;
- 3)viene fatto salvo il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta del veicolo sul lato sud di Stradale Ponte Sant'Andrea

#### 6) Fondamenta Canal Lombardo e San Domenico

- 1)l'istituzione del divieto di sosta 0-24 sul solo lato ovest, da Calle San Martino a Calle San Cristoforo;
- 2)l'istituzione del divieto di sosta 0-24 sul solo lato est, da Calle Forno San Giacomo a Calle Luccarini;
- 3)al di fuori delle aree sopra citate viene fatta salva la disciplina della sosta vigente che prevede il divieto di sosta 0-24 ambo i lati, con rimozione coatta del veicolo ed in conformità alla segnaletica verticale presente *in loco*;

#### 7) Centro Storico (Campo Marconi, Corso del Popolo, Via Cavour, Via A. Naccari, V.le della Repubblica, F.ta Canal Lombardo, Calle Duomo, Calle San Giacomo, F.ta San Domenico)

- l'istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi m.c.p.c. superiore a 3,5 ton e agli autobus, con eccezione delle seguenti categorie:
  - a)autobus in servizio pubblico di linea;
  - b)enti pubblici, gestori delle infrastrutture a rete in conto proprio e/o tramite imprese incaricate, imprese che esercitano servizi di pubblica utilità, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl se ne ricorre il caso;
  - c)imprese autorizzate ad occupare il suolo pubblico per esecuzione di interventi edili od altre opere sulla sede stradale, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl e nel rispetto delle prescrizioni di transito impartite dal Settore Lavori Pubblici a tutela del patrimonio stradale e di apposito regolamento comunale sulle manomissioni del suolo pubblico;
  - d)imprese autorizzate in deroga, per giustificate ragioni di carico/scarico non altrimenti gestibili, comunque in via eccezionale e saltuaria, nell'espletamento di attività lavorativa e limitatamente ai percorsi ed ai tempi indicati in autorizzazione, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl e nel rispetto delle prescrizioni di transito impartite dal Settore Lavori Pubblici a tutela del patrimonio stradale e di apposito regolamento comunale sulle manomissioni del suolo pubblico;
  - e)i veicoli impiegati da organizzatori e/o partecipanti di iniziative, eventi, manifestazioni e simili patrocinati dall'Amministrazione Comunale ovvero che siano titolari di altro tipo di autorizzazione comunale, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl e nel rispetto delle prescrizioni di transito impartite dal Settore Lavori Pubblici a

tutela del patrimonio stradale e di apposito regolamento comunale sulle manomissioni del suolo pubblico;

**RICHIAMATI:**

- gli articoli 5 co. 3, 6, 7, 20, 21, 39 e 40 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 recante il "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt da 30 a 43 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva 24/10/2000 recante disposizioni "Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto della Città di Chioggia;
- il Decreto Sindacale 27/02/2024 n. 4 di conferimento degli incarichi dirigenziali, integrato con Decreto Sindacale 29/02/2024 n. 5;

**ORDINA**

1) per i motivi esposti nelle premesse, ad integrazione e/o modifica degli obblighi, divieti e limitazioni già esistenti, la seguente disciplina della viabilità:

1) Nelle Zone a Traffico Limitato (ZZ.T.L.) istituite ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, "Nuovo Codice della Strada" dal Comune di Chioggia, di cui alle planimetrie allegate alla Deliberazione di Giunta n. 132/2020:

- dal 1 aprile al 31 ottobre l'istituzione del divieto di transito eccetto autorizzati, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl, a tutti i veicoli esclusi velocipedi, ciclomotori e motocicli dalle ore 11.00 alle ore 04.00 nei giorni feriali e dalle ore 09.00 alle ore 04.00 la domenica e i giorni festivi;
- dal 1 novembre al 31 marzo l'istituzione del divieto di transito eccetto autorizzati, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl, a tutti i veicoli esclusi velocipedi, ciclomotori e motocicli dalle ore 11.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali e dalle ore 09.00 alle ore 20.00 la domenica e i giorni festivi;
- vengono fatte salve le particolari discipline vigenti relative al transito e regolarmente rese note al pubblico con apposita segnaletica verticale;

2) Corso del Popolo, nel tratto compreso tra Calle San Giacomo e P.tta Vigo:

- 1) dal 1 aprile al 31 ottobre l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati, dalle ore 11.00 alle ore 01.00 della giornata successiva nei giorni feriali e dalle ore 09.00 alle ore 01.00 della giornata successiva nei giorni festivi;
- 2) dal 1 novembre al 31 marzo l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati, dalle ore 11.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali e dalle ore 09.00 alle ore 20.00 nei giorni festivi;
- 3) la disciplina della sosta dettata ai punti precedenti viene istituita ad esclusione:
  - degli spazi riservati alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale;
  - degli spazi riservati alla sosta dei veicoli in servizio pubblico di trasporto passeggeri (taxi e trasporto pubblico locale);
  - degli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
  - degli spazi riservati alle operazioni di carico/scarico cose, ivi compresi quelli regolarmente concessi alle strutture ricettive alberghiere con autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Il divieto non si applica ai veicoli autorizzati alla sosta con la presente Ordinanza o muniti di contrassegno invalidi a condizione che non creino grave intralcio (in tal caso è autorizzato lo spostamento del veicolo in altro luogo prossimo ove la sosta è consentita);

- 4) sono autorizzati alla sosta nelle aree di cui sopra, con esclusione degli spazi riservati alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale, in servizio pubblico di trasporto passeggeri (taxi e trasporto pubblico locale) o al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, con obbligo di esposizione del permesso e senza recare intralcio alla circolazione, le seguenti categorie:
  - a) i veicoli impiegati dai partecipanti al rito, nel numero massimo di 2 (due), in occasione di matrimoni civili/religiosi o unioni civili, ovvero dai prossimi congiunti in occasione di funerali civili/religiosi all'interno della Zona a Traffico Limitato, previa richiesta di permesso di accesso e sosta che dovrà essere esposto in maniera visibile sul veicolo e per il periodo indicato nello stesso;
  - b) i veicoli impiegati da organizzatori e/o partecipanti di iniziative, eventi, manifestazioni e simili patrocinati dall'Amministrazione Comunale e/o di rilevanza ovvero che siano titolari di altro tipo di autorizzazione comunale, previa richiesta di permesso di accesso e sosta che dovrà essere esposto in maniera visibile sul veicolo per il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione o evento;
  - c) enti pubblici, gestori delle infrastrutture a rete in conto proprio e/o tramite imprese incaricate, imprese che esercitano servizi di pubblica utilità durante lo svolgimento dell'attività o dei lavori, previa richiesta di permesso di accesso e sosta che dovrà essere esposto in maniera visibile sul veicolo;
- 5) sono confermati gli stalli di sosta riservati ai veicoli in uso agli organi di polizia e di soccorso muniti di speciale contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Locale di Chioggia all'Amministrazione del corpo di polizia interessato e assegnati ed utilizzati secondo la propria disciplina, con obbligo ed esposizione dello stesso nel cruscotto del veicolo;

- 6) l'istituzione nei pressi del civico 1327 di uno stallo riservato ai veicoli in uso all'Arma dei Carabinieri, muniti di speciale contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Locale di Chioggia all'Amministrazione del corpo di polizia interessato e assegnati ed utilizzati secondo la propria disciplina, con obbligo ed esposizione dello stesso nel cruscotto del veicolo;
- 7) l'istituzione, in corrispondenza del civico 1257 e nei soli giorni feriali, di stalli riservati ad operazioni di carico e scarico cose per la durata di 30 (trenta) minuti, con esposizione visibile del disco orario;
- 8) vengono fatte salve le particolari discipline vigenti relative alla sosta e regolarmente rese note al pubblico con apposita segnaletica verticale, ivi compreso il divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli dalle ore 06.30 alle ore 14.00 nella giornata di giovedì in occasione del Mercato Maggiore Settimanale;

### 3) Corso del Popolo, nel tratto compreso tra Calle Duomo e Calle San Giacomo:

- viene fatta salva la disciplina della sosta negli spazi a pagamento e quella prevista dalla segnaletica verticale e orizzontale presente nell'area interessata, ivi compresi gli stalli di sosta riservati ai veicoli in uso agli organi di polizia stradale e di soccorso muniti di speciale contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Locale di Chioggia all'Amministrazione del corpo di polizia interessato e assegnati ed utilizzati secondo la propria disciplina, con obbligo ed esposizione dello stesso in maniera visibile all'interno del veicolo, gli spazi riservati alla sosta dei veicoli in servizio pubblico di trasporto passeggeri (taxi e trasporto pubblico locale),  
gli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e gli spazi riservati alle operazioni di carico/scarico degli ospiti e regolarmente concessi alle strutture ricettive alberghiere con autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

### 4) Da Calle Campanile Duomo a Calle Stretta Bersaglio e da Calle Don Bosco a Calle Santa Croce:

- 1) la riserva degli spazi delle calli per la sosta dei veicoli privati dei soli residenti nella ZTL, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl, muniti di apposito contrassegno che dovrà essere esposto in maniera visibile all'interno del veicolo, purché non sia recato intralcio alla circolazione veicolare ed alla fruibilità degli accessi alle abitazioni e dei passi carrabili;
- 2) l'istituzione del divieto di sosta 0-24 nelle calli eccetto i soggetti autorizzati sotto indicati, previa presentazione della richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl secondo le specifiche del disciplinare tecnico:
  - a) titolari di attività commerciali, artigianali e strutture ricettive con sede nelle ZZ.T.L., per esigenze di carico/scarico per un massimo di 120 minuti con esposizione del disco orario recante l'ora di arrivo;

- b) titolari di attività professionali con studio nella ZTL, per esigenze di carico/scarico per un massimo di 120 minuti con esposizione del disco orario recante l'ora di arrivo;
  - c) residenti nel Comune di Chioggia che debbano sostenere visite specialistiche e controlli presso studi medici all'interno delle ZZ.T.L., per un massimo di 120 minuti con esposizione del disco orario recante l'ora di arrivo;
  - d) ospiti di strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. 11/2013 e ss.mm.ii. e locazioni turistiche con sede nelle ZZ.T.L., prevedendo che la sosta sia autorizzata per un massimo di 120 minuti per operazioni di carico/scarico cose con esposizione del disco orario recante l'ora di arrivo;
  - e) enti pubblici, gestori delle infrastrutture a rete in conto proprio e/o tramite imprese incaricate, imprese che esercitano servizi di pubblica utilità, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl, durante lo svolgimento dell'attività;
  - f) residenti nel Comune di Chioggia o soggetti con particolari obblighi assistenziali, che debbano prestare assistenza domiciliare ad un congiunto all'interno delle zz.t.l., prevedendo che la sosta sia autorizzata per un massimo di 120 minuti con esposizione del disco orario;
- 3) vengono fatte salve le particolari discipline vigenti relative alla sosta e regolarmente rese note al pubblico con apposita segnaletica verticale;

#### 5) Fondamenta Marangoni e Stradale Ponte Sant'Andrea

- 1) la riserva degli spazi per la sosta dei veicoli privati dei soli residenti nella Fondamenta Marangoni, Stradale Ponte Sant'Andrea e Calle Sant'Andrea, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl, muniti di apposito contrassegno che dovrà essere esposto sul cruscotto del veicolo, purché non sia recato intralcio alla circolazione veicolare ed alla fruibilità degli accessi alle abitazioni e dei passi carrabili;
- 2) l'istituzione del divieto di sosta 0-24 ambo i lati, con rimozione coatta del veicolo escluso ciclomotori e motocicli, eccetto le seguenti categorie di autorizzati previa presentazione della richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl secondo le specifiche del disciplinare tecnico:
  - a) operatori commerciali del Mercato Ittico giornaliero al minuto, nei pressi degli ingressi al medesimo e durante l'orario di apertura del mercato e svolgimento dell'attività commerciale;
  - b) attività commerciali con sede in F.ta Marangoni e Stradale Ponte Sant'Andrea, prevedendo che la sosta sia autorizzata per un massimo di 30 (trenta) minuti per operazioni di carico/scarico cose con esposizione del disco orario recante l'ora di arrivo;
  - c) enti pubblici, gestori delle infrastrutture a rete in conto proprio e/o tramite imprese incaricate, imprese che esercitano servizi di pubblica utilità, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl, durante lo svolgimento dell'attività;

#### 6) Fondamenta Canal Lombardo e San Domenico

- 1) l'istituzione del divieto di sosta 0-24 sul solo lato ovest, da Calle San Martino a Calle San Cristoforo;
- 2) l'istituzione del divieto di sosta 0-24 sul solo lato est, da Calle Forno San Giacomo a Calle Luccarini;
- 3) al di fuori delle aree sopra citate viene fatta salva la disciplina della sosta vigente che prevede il divieto di sosta 0-24 ambo i lati, con rimozione coatta del veicolo ed in conformità alla segnaletica verticale presente *in loco*;

7) Centro Storico (Campo Marconi, Corso del Popolo, Via Cavour, Via A. Naccari, V.le della Repubblica, F.ta Canal Lombardo, Calle Duomo, Calle San Giacomo, F.ta San Domenico)

- l'istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi m.c.p.c. superiore a 3,5 ton e agli autobus, con eccezione delle seguenti categorie:

- a) autobus in servizio pubblico di linea;
- b) enti pubblici, gestori delle infrastrutture a rete in conto proprio e/o tramite imprese incaricate, imprese che esercitano servizi di pubblica utilità, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl se ne ricorre il caso;
- c) imprese autorizzate ad occupare il suolo pubblico per esecuzione di interventi edili od altre opere sulla sede stradale, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl e nel rispetto delle prescrizioni di transito impartite dal Settore Lavori Pubblici a tutela del patrimonio stradale e di apposito regolamento comunale sulle manomissioni del suolo pubblico;
- d) imprese autorizzate in deroga, per giustificate ragioni di carico/scarico non altrimenti gestibili, comunque in via eccezionale e saltuaria, nell'espletamento di attività lavorativa e limitatamente ai percorsi ed ai tempi indicati in autorizzazione, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl e nel rispetto delle prescrizioni di transito impartite dal Settore Lavori Pubblici a tutela del patrimonio stradale e di apposito regolamento comunale sulle manomissioni del suolo pubblico;
- e) i veicoli impiegati da organizzatori e/o partecipanti di iniziative, eventi, manifestazioni e simili patrocinati dall'Amministrazione Comunale ovvero che siano titolari di altro tipo di autorizzazione comunale, previa richiesta di permesso di accesso ed accreditamento nel portale ztl e nel rispetto delle prescrizioni di transito impartite dal Settore Lavori Pubblici a tutela del patrimonio stradale e di apposito regolamento comunale sulle manomissioni del suolo pubblico;

2) la revoca delle Ordinanze di disciplina della viabilità i cui obblighi, limitazioni e divieti siano in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento;

3) l'apposizione da parte del competente Servizio Comunale e/o impresa a ciò incaricata dall'Amministrazione Comunale della relativa segnaletica stradale, qualora in contrasto con quella esistente;

Si rende noto che:

- a norma dell'art. 8 della Legge 07/08/1990 n. 241, Responsabile del Procedimento è il Funzionario di Polizia Locale V.Comm. Dott. Luca Barbaro del Settore Sicurezza e Legalità, con domicilio digitale [chioggia@pec.chioggia.org](mailto:chioggia@pec.chioggia.org);
- il presente provvedimento annulla e sostituisce per mero errore materiale l'Ordinanza 11/09/2024 n. 255 recante "Modifiche alla circolazione stradale nel centro storico di Chioggia a seguito dell'attivazione delle ZZ.T.L. istituite ai sensi dell'art. 7 co. 9 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285";
- l'entrata in vigore degli obblighi, divieti e limitazioni disciplinati dal presente provvedimento è subordinata all'apposizione della prescritta segnaletica stradale che ne rendono noti al pubblico i precetti;
- è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;
- gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento;
- a carico dei trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada;

Si attesta:

- che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della legge n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- che verrà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Provvedimenti" sul sito web del Comune di Chioggia, conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e che la presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune di Chioggia

A norma dell'art. 3 co. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse può esperire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione e notificazione, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione e notificazione del provvedimento.

Chioggia, 11/09/2024

**IL DIRIGENTE**  
Settore Sicurezza e Legalità  
dr. Luca Sattin  
**FIRMATO DIGITALMENTE**